

**REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE, DI RICERCA E GESTIONALI DEI PROFESSORI
E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO¹
(EMANATO CON D.R. N. 190 DEL 12 GIUGNO 2018)**

**ART. 1²
OGGETTO**

1. Il presente regolamento, attuativo delle disposizioni contenute nell'articolo 6 commi 7, 8 e 14 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, disciplina:

- a) l'autocertificazione e la verifica dello svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti e di ricerca da parte dei professori e ricercatori a tempo indeterminato;
- b) il procedimento e i criteri di valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato dell'Università ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali triennali previsti dagli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382.

TITOLO I³

AUTOCERTIFICAZIONE E VERIFICA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 COMMII 7 E 8 DELLA LEGGE N. 240/2010;

**ART. 2⁴
VERIFICA DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI
E DI RICERCA**

1. Al termine delle attività di ogni anno accademico, ciascun docente deve provvedere alla consegna presso il dipartimento di appartenenza del registro delle attività didattiche. Ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, il contenuto del registro assume valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e ciascun docente assume la personale responsabilità di quanto dichiarato ai sensi dalla normativa in materia di autocertificazione e di dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000).
2. Il Direttore del Dipartimento cui afferisce il docente, verificata la compilazione del registro, accerta la conformità fra le attività attribuite in sede di programmazione didattica con quelle effettivamente svolte dal docente.
3. Entro il mese successivo alla consegna del registro il Direttore del Dipartimento invia al Rettore l'attestazione contenente l'esito della valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti di ciascun docente, nonché i risultati della ricerca in applicazione dei requisiti stabiliti dall'ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016.
4. Entro il medesimo termine il Direttore di Dipartimento è altresì tenuto a comunicare formalmente al Rettore i casi di mancato assolvimento dei compiti didattici.
5. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono oggetto di applicazione in via transitoria, nelle more di una complessiva revisione delle regole di valutazione del personale docente e ricercatore.

TITOLO II⁵

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE, DI RICERCA E GESTIONALI AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 COMMA 14 DELLA LEGGE N. 240/2010

¹ Titolo così modificato con D.R. n. 190 del 12 giugno 2018

² Articolo così modificato con D.R. n. 190 del 12 giugno 2018

³ Titolo così inserito con D.R. n. 190 del 12 giugno 2018

⁴ Articolo così inserito con D.R. n. 190 del 12 giugno 2018

⁵ Titolo così inserito con D.R. n. 190 del 12 giugno 2018

ART. 3
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE

Entro il mese di febbraio di ogni anno il Rettore adotta l'atto di avvio del procedimento di valutazione individuale di cui all'articolo 1; l'avviso è pubblicato all'albo *on line*, nel sito *web* dell'Università e comunicato a mezzo posta elettronica a ciascun soggetto interessato.

2. Possono partecipare al procedimento di valutazione i professori e i ricercatori che hanno terminato, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il triennio di effettivo servizio nella classe triennale in godimento, nonché i professori e i ricercatori che, in seguito al giudizio negativo riportato nel precedente procedimento di valutazione, hanno reiterato la richiesta dopo un ulteriore anno accademico; possono altresì partecipare i professori e i ricercatori che, pur avendo compiuto il triennio di cui al periodo precedente, non hanno presentato la domanda di attribuzione dello scatto stipendiale nell'anno immediatamente successivo al completamento dello stesso triennio.

3. I professori e i ricercatori in possesso dei requisiti richiesti che intendono partecipare al procedimento di valutazione presentano domanda di attribuzione dello scatto stipendiale nei termini e secondo le modalità previste dall'avviso di cui al comma 1. Alla domanda devono essere allegati la dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di attribuzione previsti dall'articolo 4 e la relazione, prescritta dalla legge, sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nei tre anni precedenti.

ART. 4
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

1. La valutazione è effettuata, sulla base dell'istruttoria condotta dagli uffici competenti, da una commissione nominata dal Senato accademico e formata da tre componenti, oltre a due componenti supplenti, scelti tra i professori e i ricercatori a tempo indeterminato eletti nello stesso Senato accademico.

2. La commissione elegge al proprio interno il presidente.

3. Gli atti della commissione sono approvati dall'amministrazione universitaria con decreto del Rettore.

ART. 5
CRITERI DI VALUTAZIONE

1. I requisiti, congiuntamente richiesti ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale e che devono risultare dagli atti d'ufficio, sono i seguenti:

- a) regolare assolvimento, nel triennio di riferimento, dei compiti didattici attribuiti dalle competenti strutture didattiche in relazione al rispettivo stato giuridico, e regolare presentazione dei registri delle attività didattiche presso il dipartimento di afferenza. I doveri didattici si considerano regolarmente assolti anche considerando la limitazione dell'attività concessa in ottemperanza alle vigenti previsioni di legge, il collocamento in congedo per motivi di studio, il collocamento in congedo per maternità, il collocamento in congedo o aspettativa per malattia e il distacco o comando presso altri enti;
- b) pubblicazione, nel triennio di riferimento, di almeno n. 4 prodotti validamente sottoponibili alla VQR e risultanti dalla relativa banca dati di Ateneo. Per i ricercatori che non svolgono attività didattica il numero di tali prodotti è aumentato a 5;
- c) partecipazione effettiva, non rilevando a tal fine le assenze giustificate, ad almeno il 50% delle sedute del Consiglio del dipartimento e del Consiglio del corso di studio di afferenza, tenuto in ogni caso conto delle precisazioni indicate nel secondo periodo della precedente lettera a); sono esonerati dal rispetto del presente requisito il Rettore, in relazione alle sedute del Consiglio del dipartimento di appartenenza, e i Direttori dei dipartimenti, in relazione alle sedute del Consiglio del corso di studio cui rispettivamente afferiscono;
- d) assenza di sanzioni disciplinari superiori alla censura.

2. Il procedimento si conclude con esito positivo e il docente consegue pertanto il diritto all'attribuzione dello scatto stipendiale qualora sia verificata la sussistenza di tutti gli elementi indicati al precedente comma 1.

ART. 6
COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA VALUTAZIONE

1. Entro venti giorni dall'approvazione degli atti della commissione l'amministrazione universitaria comunica a ciascun soggetto l'esito della valutazione.
2. Eventuali reclami possono essere presentati al Rettore entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. Il Rettore si esprime nel successivo termine di venti giorni.
3. Ogni anno, entro sessanta giorni dalla conclusione della procedura di valutazione delle domande di attribuzione dello scatto stipendiale, l'Università pubblica nel sito *web* istituzionale l'elenco dei professori e dei ricercatori la cui richiesta si è definita con esito positivo.

ART. 7
ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI

1. Gli scatti stipendiali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 sono attribuiti ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato solo a seguito della partecipazione con esito positivo al procedimento di valutazione individuale oggetto del presente regolamento, ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5.
2. La decorrenza del nuovo inquadramento economico retroagisce al giorno successivo al termine del triennio.
3. Gli scatti stipendiali non attribuiti convergono nel fondo di Ateneo per la premialità previsto dall'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

ART. 8
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, per tale intendendosi la prima valutazione di ciascuno dei soggetti interessati secondo il rispettivo periodo di maturazione del triennio di cui al precedente articolo 2 comma 2, il requisito previsto dall'articolo 4 comma 1 lettera b) si intende soddisfatto con l'avvenuta pubblicazione di almeno n. 2 prodotti della ricerca, per i professori e per i ricercatori che svolgono attività didattica, e di almeno n. 3 prodotti della ricerca, per i ricercatori che non svolgono attività didattica, aventi le caratteristiche ivi indicate.
2. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito *web* istituzionale dell'Università.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti normative nazionali in materia di ordinamento universitario e stato giuridico del personale docente e ricercatore.